Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 14 febbraio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2155.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, recante aggiornamento delle disposizioni vigenti sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, recante aggiornamento delle disposizioni vigenti sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, con la seguente modificazione:

Nell'art. 2, 3° comma, le parole: 11 aprile 1938-XVI, sono sostituite dalle parole: 14 marzo 1938-XVI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 30 dicembre 1938-XVII, n. 2156.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1092, che estende alla Libia la legislazione relativa all'esercizio della professione forense.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1092, che estende alla Libia la legislazione relativa all'esercizio della professione forense.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 30 dicembre 1938-XVII, n. 2157.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942, che apporta modificazioni ed aggiunte alla composizione della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse nelle colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942, che apporta modificazioni ed aggiunte alla composizione della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse nelle colonie, sostituendo al testo dell'articolo unico il seguente:

« L'art. 3 della legge 23 maggio 1932, n. 665, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale di cui all'articolo precedente è costituita:

a) da un presidente di Sezione del Consiglio superiore coloniale, presidente;

b) da due membri effettivi del Consiglio superiore coloniale designati dallo stesso;

c) dai direttori generali degli affari civili e degli affari economici e finanziari del Ministero dell'Africa Italiana e da due funzionari di grado non inferiore al 6° appartenenti al ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale od a quello di gruppo A dell'Amministrazione finanziaria comunque assegnati al Ministero dell'Africa Italiana;

d) da un direttore generale e da tre funzionari di grado non inferiore al 6° del Ministero delle finanze, designati dal Ministero delle finanze.

« La Commissione ha sede presso il Ministero dell'Africa Italiana e ne è segretario un funzionario del ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale di grado non inferiore all'8° oppure un funzionario di pari grado dell'Amministrazione finanziaria comunque assegnato al Ministero dell'Africa Italiana.

« La nomina dei componenti della Commissione è fatta ogni biennio, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

« I compensi spettanti al presidente e ai componenti della Commissione saranno determinati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze ».

Ordiniamo che la presente, munito del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 30 dicembre 1938-XVII, n. 2158.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1421, recante modificazioni al R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, istitutivo dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1421, recante modificazioni al R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, istitutivo dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.).

Ordiniamo che la presente, munito del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 129.

Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Camera dei deputati è soppressa con la fine della XXIX Legislatura. E' istituita, in sua vece, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 2.

Il Senato del Regno e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni collaborano col Governo per la formazione delle leggi.

Art. 3.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni è formata dai componenti del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista e dai componenti del Consiglio nazionale delle Corporazioni, salve le incompatibilità di cui all'art. 9.

Le modificazioni nella composizione del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista e del Consiglio nazionale delle Corporazioni sono disposte con legge.

Art. 4.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, fa parte, di diritto, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Ne fanno parte anche i componenti del Gran Consiglio del Fascismo, salve le incompatibilità di cui all'art. 9.

Art. 5.

I Consiglieri nazionali che fanno parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni debbono possedere i requisiti prescritti dall'art. 40 dello Statuto del Regno, ma il limite minimo di età è stabilito in venticinque anni, compiuti entro il giorno del giuramento di cui all'art. 6.

La qualità di Consigliere nazionale è riconosciuta con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6.

I Consiglieri nazionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento in Assemblea plenaria, secondo la formula dell'art. 49 dello Statuto del Regno.

Art. 7.

I Consiglieri nazionali godono delle prerogative già stabilite per i Deputati dallo Statuto del Regno.

Ai Consiglieri nazionali spetta una indennità annua, determinata con legge.

Art. 8.

I Consiglieri nazionali decadono dalla carica col decadere dalla funzione esercitata nei Consigli che concorrono a formare la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 9.

Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere nazionale e Senatore o Accademico d'Italia.

Art. 10.

I lavori del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni sono divisi in legislature.

La fine di ciascuna legislatura è stabilita con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Go-

verno. Il decreto fissa anche la data di convocazione delle due Assemblee legislative riunite per ascoltare il discorso della Corona, col quale si inizia la legislatura successiva.

Per l'esercizio della ordinaria funzione legislativa le due Assemblee sono periodicamente convocate dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 11.

Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni è nominato con decreto Reale. Sono nominati ugualmente con decreto Reale i Vice-presidenti.

Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nomina alle altre cariche stabilite nel regolamento della Camera.

Art. 12.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni esercita le proprie funzioni per mezzo dell'Assemblea plenaria, della Commissione generale del bilancio e delle Commissioni legislative.

Per determinate materie possono essere costituite Commissioni speciali.

Art. 13.

Le Commissioni legislative sono formate dal Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in relazione a determinate attività nazionali. Il Presidente può convocarle in ogni tempo.

Il presidente forma e convoca anche le Commissioni previste dal secondo comma dell'articolo 12.

Art. 14.

Il presidente e, per sua delegazione, i Vice presidenti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, possono partecipare ai lavori delle Commissioni, assumendone la presidenza.

I Ministri e, per loro delegazione, i Sottosegretari di Stato, possono intervenirvi.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 12 e 13 si applicano anche al Senato del Regno.

Art. 15.

I disegni di legge di carattere costituzionale, giusta l'articolo 12 della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693; quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; le deleghe legislative di carattere generale, i progetti di bilancio ed i rendiconti consuntivi dello Stato e delle Aziende autonome di Stato e degli Enti amministrativi di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, sono discussi e votati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dal Senato del Regno nelle rispettive Assemblee plenarie, su relazione delle rispettive Commissioni competenti.

Sono anche discussi nella forma indicata nel precedente comma i disegni di legge per i quali il Governo chieda tale forma di discussione, ovvero essa sia proposta dalle rispettive Assemblee plenarie o dalle Commissioni e sia autorizzata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Le votazioni hanno luogo sempre in modo palese.

Art. 16.

I disegni di legge non considerati nel precedente art. 15 sono deferiti all'esame esclusivo delle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato del Regno.

I disegni di legge approvati sono trasmessi dall'una all'altra Assemblea per il tramite delle rispettive Presidenze.

Entro un mese dalla presentazione di ciascun disegno di legge, termine prorogabile dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il testo discusso e approvato dalle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato è trasmesso al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il quale dispone che esso sia sottoposto alla sanzione del Sovrano e promulgato nei modi ordinari stabiliti per le leggi.

Nelle premesse deve essere indicata l'avvenuta approvazione da parte delle Commissioni legislative della Camera e del Senato.

Le norme così emanate hanno forza di legge a tutti gli effetti.

Art. 17.

La forma di discussione e di approvazione stabilita nell'art. 16 può essere seguita anche per i disegni di legge indicati nell'art. 15, quando il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, lo stabilisca per ragioni di urgenza.

Art. 18.

Si provvede con decreto Reale, senza osservare la procedura prevista dall'art. 16, quando si versi in istato di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario.

La stessa procedura può essere seguita quando le Commissioni non abbiano adempiuto, nel termine prescritto, alla loro funzione.

In questi casi si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma e seguenti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 19.

Le norme corporative elaborate dalle Corporazioni e gli accordi economici collettivi stipulati dalle Associazioni interessate, quando stabiliscano contribuzioni, sotto qualsiasi forma o denominazione, a carico degli appartenenti alle categorie cui le norme o gli accordi si riferiscono, possono essere presentate, a giudizio del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dopo l'esame del Comitato corporativo centrale, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, perchè siano sottoposte all'esame ed all'approvazione della Commissione legislativa competente, o, se occorra, di più Commissioni riunite.

Nel caso in cui la Commissione o le Commissioni riunite propongano emendamenti al testo elaborato dalle Corporazioni, l'approvazione deve essere deferita all'Assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Il testo definitivo è trasmesso dal Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che lo promulga con proprio decreto da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Art. 20.

Le norme giuridiche che sono di competenza del Governo a termini della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, allorchè riflettono materie di carattere tecnico o economico rientranti nella attività specifica delle Corporazioni, devono essere precedute, salvo i casi di urgenza, dal parere della Corporazione competente o del Comitato consultivo istituito nel suo seno.

Art. 21.

Sono abrogate le norme contrarie a quelle contenute nella presente legge o con esse incompatibili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 3 gennaio 1939-XVII, n. 130.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, concernente il riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, concernente il riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 3 gennaio 1939-XVII, n. 131.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1133, recante norme sulle concentrazioni di imprese di assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1133, recante norme sulle concentrazioni di imprese di assicurazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 132.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 993, concernente la composizione della Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, a seguito della inclusione, tra i membri, dell'intendente di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 993, concernente la composizione della Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, a seguito della inclusione, tra i membri, dell'intendente di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 133.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 871, concernente l'autorizzazione alla Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 871, concernente l'autorizzazione alla Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Ita-

liano (C.O.N.I.), con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti, con la seguente modificazione:

Nelle premesse e nell'art. 1 le parole: « Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) » sono sostituite dalle seguenti: « Cassa fascista di previdenza dei G.U.F., dell'O.N.D. e del C.O.N.I. ».

Nell'art. 2, sono soppresse le parole: « interna di previdenza ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 134.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, concernente agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva dei marmi apuani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, concernente agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva dei marmi apuani.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 135.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1506, concernente l'assunzione in servizio di candidati dichiarati idonei nel concorso diplomatico consolare bandito con decreto Ministeriale 11 dicembre 1937-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1506, concernente l'assunzione in servizio di candidati dichiarati idonei nel concorso diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 11 dicembre 1937-XVI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 136.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1494, contenente norme per l'economia ed il maggior impiego dei combustibili nazionali negli impianti termici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1494, contenente norme per l'economia ed il maggior impiego dei combustibili nazionali negli impianti termici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 137.

Norme interpretative delle disposizioni contenute nella legge di bonifica circa le prestazioni perpetue gravanti sui terreni bonificati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'estensione dei diritti di decima ed altri canoni sul maggiore prodotto derivante dalle opere di bonificazione deve ritenersi stabilita in forza di titoli speciali a norma dell'ar-

ticolo 124, prima parte, del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e delle analoghe disposizioni contenute nelle precedenti leggi sulle bonifiche, solo quando nei titoli stessi tale estensione sia espressamente prevista come conseguenza dell'aumento di produzione dei terreni per effetto di bonifiche risultanti da un complesso di opere di cui le fondamentali siano di competenza dello Stato ed eseguite direttamente dallo Stato medesimo o da concessionari di esso.

Art. 2.

A tutti gli effetti contemplati dall'art. 101, primo capoverso del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per ultimo decennio deve intendersi quello anteriore all'effettivo inizio dei lavori di bonifica, tanto se intrapresi posteriormente alla pubblicazione di detto decreto, quanto se intrapresi anteriormente ma non ancora compiuti alla data di tale pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 138.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1827, concernente la proroga del termine per gli accertamenti del valore immobiliare assoggettabile al prestito redimibile 5 per cento e le norme per la formazione dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare per gli anni 1939 e successivi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1827, concernente la proroga del termine per gli accertamenti del valore immobiliare assoggettabile al prestito redimibile 5 per cento e le norme per la formazione dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare per gli anni 1939 e successivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 139.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1160, che approva la Convenzione internazionale stipulata a Montreux il 20 luglio 1936, concernente il regime degli Stretti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1160, che approva la Convenzione internazionale stipulata a Montreux il 20 luglio 1936, concernente il regime degli Stretti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 140.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1505, che modifica le norme di ammissione al concorso per archivisti all'estero di terza classe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1505, che modifica le norme di ammissione al concorso per archivisti all'estero di terza classe.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 141.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, relativo alla riorganizzazione dei ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, concernente la riorganizzazione dei ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute, con la seguente modificazione:

Nel 1° comma dell'art. 6, alle parole « mediante concorso per titoli o per esami », sono sostituite le altre: « mediante concorso per titoli e per esami ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GUARNERI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 142.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 143.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, contenente norme per la disciplina della industria della panificazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, contenente norme per la disciplina della industria della panificazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 144.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 agosto 1938 XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 145.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1255, concernente la concessione della garanzia statale per forniture a Governi esteri da parte di ditte italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1255, concernente la concessione della garanzia statale per forniture a Governi esteri da parte di ditte italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1939-XVII, n. 146.

Norme per l'iscrizione negli albi forensi dei laureati « ad honorem » in giurisprudenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1734, sulle lauree « ad honorem », convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1931, n. 381;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare l'iscrizione negli albi degli avvocati e dei procuratori e nell'albo speciale a favore dei laureati « ad honorem » in giurisprudenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per la grazia e giustizia può, in casi eccezionali, sentito il parere del Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, autorizzare l'iscrizione, negli albi degli avvocati e dei procuratori e nell'albo speciale, a favore dei laureati « ad honorem » in giurisprudenza nelle Università del Regno.

L'iscrizione, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti forensi, non è subordinata all'adempimento di pratica ed al superamento di esami, nè, per quanto concerne l'iscrizione nell'albo speciale, all'esercizio della professione per il periodo fissato dai predetti ordinamenti.

L'iscrizione nell'albo dei procuratori a norma dei precedenti commi non è soggetta a limitazione di numero.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 44. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1939-XVII, n. 147.

Modificazioni alla tariffa doganale e al repertorio per la sua applicazione, riguardanti gli oli minerali e i loro residui.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il vigente regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro lavorazione;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle voci 643 e 644 della tariffa generale dei dazi doganali è sostituita la seguente:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale
643	Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:		
a)	— oli greggi di petrolio, naturali:		
Stat. 1724 a)	1) da usare direttamente come combustibili.	Q.le	1,50
	• Per essere ammessi al trattamento di questa voce gli oli greggi di petrolio, naturali, devono essere vischiosi, di aspetto bituminoso, di colore nerastro e di densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale e non devono contenere più di 20 % in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale. Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che gli oli greggi di petrolio, naturali, ammessi al trattamento previsto da questa voce, sieno effettivamente usati per la diretta combustione.		
Stat. 1724 b)	2) destinati alla lavorazione	»	esenti
	Come tali si considerano gli oli di petrolio, naturali, greggi, contenenti non più di 60 % in peso di oli distillanti fino a 300° del termometro centesimale. Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che gli oli greggi di petrolio, naturali, ammessi al trattamento previsto da questa voce, sieno effettivamente sottoposti alla lavorazione.		
Stat. 1724 c)	3) per altri usi	»	12 —
b)	— altri:		
Stat. 1725	1) benzina	»	12 —
Stat. 1726	2) acqua regia minerale	»	12 —
Stat. 1727	3) petrolio	»	12 —
	4) oli da gas:		
Stat. 1728 a)	alfa) da usare direttamente come combustibili	»	1,50

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale
Segue: 643-b)	Nel repertorio per l'applicazione della tariffa sono stabilite le caratteristiche che devono avere gli oli da gas per essere considerati come destinati ad uso di combustibile. Le modalità e cautele cui deve essere subordinata la concessione del relativo trattamento doganale saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.		
Stat. 1728 b)	beta) per altri usi	Q.le	12 —
	5) lubrificanti:		
Stat. 1729 a)	alfa) oli bianchi	»	70 —
	Come tali si considerano i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mmgr. per litro di cromato neutro di potassio.		
Stat. 1729 b)	beta) altri	»	25 —
	6) residui della lavorazione:		
Stat. 1730 a)	alfa) da usare direttamente come combustibili	»	1,50
	Nel repertorio per l'applicazione della tariffa sono stabilite le caratteristiche che devono avere i residui per essere considerati come destinati ad uso di combustibile. Le modalità e cautele cui deve essere subordinata la concessione del relativo trattamento doganale saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.		
Stat. 1730 b)	beta) destinati alla trasformazione	—	esenti
	Come tali si considerano i residui che contengano non più del 20 % in peso di oli distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale e che non siano atti alla lubrificazione od alla illuminazione. Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che i residui ammessi al trattamento previsto da questa voce sieno effettivamente sottoposti alla trasformazione medesima.		
Stat. 1730 c)	gamma) per altri usi	Q.le	12 —

Art. 2.

Le aliquote di tassa di vendita sui seguenti prodotti esteri e nazionali sono stabilite come appresso:

Oli greggi di petrolio, naturali:

1) da usare direttamente come combustibili (voce della tariffa 643-a-1):

	Quintale
a) nelle caldaie e nei forni	L. 4
b) nei motori	» 98
2) per altri usi (voce 643-a-3)	» 190
Benzina (voce 643-b-1)	» 335
Acqua ragia minerale (voce 643-b-2)	» 270
Petrolio (voce 643-b-3)	» 258

Oli da gas:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-4-alfa):

a) con densità da 0.850 a 0.890 alla temperatura di 15° C	» 154
b) con densità superiore a 0.890 alla temperatura di 15° C	» 98
2) per altri usi (voce 643-b-4-beta)	» 160

Lubrificanti:

1) oli bianchi (voce 643-b-5-alfa)	» 180
2) altri (voce 643-b-5-beta)	» 160

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-6-alfa):

a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:

alfa) densi	» 4
beta) fluidi	» 4 più L. 1,05 per ogni unità percentuale di oli distillanti fino a 300° eccedente il 20 %, ma non il 30 %, per quintale.

	Quintale
b) nei motori	L. 98
2) per altri usi (voce 643-b-6-gamma)	» 160

Art. 3.

Nella determinazione della percentuale di distillato a 300° C. degli oli greggi di petrolio, naturali, e dei residui contemplati dal presente decreto saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite.

La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300° C. sarà eseguita col palloncino Engler e col metodo interrotto raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

Qualora alla importazione dei residui fluidi destinati alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni, risulti, fra la dichiarazione dell'importatore ed il risultato dell'analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane e I.I., una differenza nella percentuale del distillato fino a 300° C. che non ecceda le due unità, non è ammesso ricorso in controversia, nè vi è luogo ad applicazione di ammenda. Tuttavia sulle quantità riscontrate eccedenti sarà in ogni caso dovuta la tassa di vendita relativa.

Art. 4.

È consentita, nei depositi doganali, la miscela degli oli da gas nonchè dei residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali e dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di far assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei diritti di confine stabiliti per le singole specie di tali prodotti.

Art. 5.

Le variazioni di tassa di vendita portate dall'art. 2 si applicano anche ai prodotti già estratti dalle raffinerie nazionali, i quali, al momento della entrata in vigore del presente decreto, si trovino ancora vincolati a tassa di vendita nei depositi doganali.

Art. 6.

Restano ferme tutte le agevolazioni consentite dalle vigenti discipline, in materia di dazi doganali e di tassa di vendita, per i prodotti contemplati dal presente decreto in quanto destinati agli usi specificatamente previsti dalle disposizioni relative, anche se i prodotti medesimi, in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, abbiano acquisito una diversa denominazione o classificazione doganale.

Art. 7.

Nel repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le modificazioni risultanti dalle allegate tabelle *A*, *B* e *C*, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 34. — MANCINI

TABELLA A.

Voci di repertorio aggiunte.

VOCI del repertorio	VOCI della tariffa
Acqua ragia minerale (V. oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali, acqua ragia minerale).	
Catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili. Come	Oli di petrolio, ecc., oli greggi di petrolio, naturali . . 643-a
Oli da gas (V. oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali, oli da gas).	
Oli di petrolio, greggi, naturali . . . . Si classificano come oli greggi di petrolio naturali quelli di colore scuro e di odore caratteristico che non hanno subito alcuna lavorazione tranne la decantazione, la disidratazione e la stabilizzazione ed ai quali non sia stato aggiunto alcun prodotto se non quello ottenuto dal ricupero dei gas naturali. Essi non dovranno inoltre essere utilizzabili direttamente nelle lampade, nei motori a scoppio in genere, nè quali lubrificanti: dovranno avere inoltre una curva di distillazione regolare.	Oli di petrolio, ecc., oli greggi di petrolio, naturali . . 643-a
Oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (V. oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali).	
Oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali:	
a) *Acqua ragia minerale* . . . . Si classificano come acqua ragia minerale le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e a pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità (Abel) non inferiore a 21° C., non contenenti più del 15 % in volume di prodotti distillanti fino a 150° C. e che distillino per almeno il 95 % in volume alla temperatura di 225° C. Seguono lo stesso trattamento i prodotti aventi le caratteristiche di cui sopra, distillanti fino alla temperatura di 250° C.	Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale . . . 643-b/2

Segue TABELLA A.

VOCI del repertorio	VOCI della tariffa
b) *Benzina* . . . . Si classificano come benzina le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallo-citrine, aventi punto di infiammabilità (Abel) inferiore a 21° C. e nei quali il distillato a 225° C. sia in misura non inferiore a 95 % in volume.	Oli di petrolio, ecc., altri, benzina. 643-b/1
c) *Lubrificanti* . . . . Si considerano come lubrificanti gli oli minerali che presentano punto di infiammabilità (Pensky-Martens) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità a 20° C. superiore a 2 Engler e con distillato a 300° C. non superiore al 20 % in volume.	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti 643-b/5
d) *Oli da gas* . . . . Nota 1. — Si considerano come oli da gas le miscele di idrocarburi, liquide, con punto di infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 65° C., con viscosità a 20° non superiore a 2° Engler e che non abbiano oltre il 90 % di distillato in volume alla temperatura di 300° C. Nota 2. — Per essere considerati come destinati ad uso combustibile, gli oli da gas aventi densità a 15° del termometro centesimale non inferiore a 0,850 e non superiore a 0,890, devono presentare colore bruno o bruno rossastro ed essere sottoposti alle cautele ed alle modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze. La loro colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più inteso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione. Quelli con densità a 15° C. superiore a 0,890 devono presentare colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di 3 mm. alla distanza di 10 cm. da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata nei modi ed alle condizioni di cui al precedente comma.	Oli di petrolio, ecc., altri, oli da gas 643-b/4

Segue TABELLA *A*.

VOCI del repertorio	VOCI della tariffa
e) *Petrollo* . . . . Si classificano come petrolio le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21° C., nei quali l'inizio della distillazione avviene intorno a 150° C. o anche sopra e la fine non prima di 250° C. e con almeno il 90 % di distillato a 300° C. Seguono lo stesso trattamento i prodotti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente, ma che distillino meno del 90 % in volume alla temperatura di 300° C. (V. anche *Residui della lavorazione degli oli di petrolio*).	Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio 643-b/3
Residui provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (V. Residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc.).	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Voci di repertorio modificate.

VOCI del repertorio	VOCI della tariffa
Benzina (V. Oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali, benzina). (V. anche Oli minerali profumati).	
Bitumi fluidi e semifluidi. Come gli Oli di petrolio, greggi, naturali o come i Residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., secondo la specie.	
Etere di petrolio (V. Benzina).	
Oli minerali lubrificanti (V. Oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali, lubrificanti).	
Oli minerali non nominati (V. Oli di petrolio greggi, naturali, e oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali).	
Olio di asfalto. Come i Catrami paraffinici di lignite, ecc.	
Olio di paraffina	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti, oli bianchi. 643-b/5-alfa
Olio di Schisto. Come i Catrami paraffinici di lignite, ecc.	
Petrolio (V. Oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali, petrolio).	
Residui della lavorazione degli oli minerali (V. Residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc.).	
Residui della lavorazione degli oli di petrolio e degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisto e simili: Si classificano come tali i residui della specie aventi punto di infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 65° del termometro centesimale e viscosità a 50° C. non inferiore a 2° Engler.	

Segue TABELLA B.

VOCI del repertorio	VOCI della tariffa
a) da usare direttamente come combustibili . . .	Oli di petrolio, ecc., altri, residui, ecc., da usare direttamente come combustibili. 643-b/6-alfa
Nota 1. — Si comprendono fra i residui densi destinati direttamente ed esclusivamente alla combustione nelle caldaie e nei forni, quelli di colore nerastro, di densità superiore a 0,890, con punto di infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 65° C., viscosità a 50° C. non inferiore a 5 Engler, contenuto minimo in asfalto duro del 3 %, distillato a 300° C. non superiore al 20 % in volume ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di 1 mm. alla distanza di 10 cm. da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La determinazione del contenuto di asfalto duro sarà eseguita col metodo all'etere di petrolio (densità 0,640-0,650 a 15° C. e punto di ebollizione 30°-50° C.). Possono ugualmente essere compresi nella predetta categoria dei densi, i residui che, pur presentando le altre caratteristiche indicate, abbiano un contenuto in asfalto duro, determinato come sopra; inferiore al 3 % e una viscosità a 50° C. non inferiore a 7° Engler.	
Nota 2. — Si comprendono fra i residui fluidi destinati direttamente ed esclusivamente alla combustione nelle caldaie e nei forni, quelli di colore nerastro, di densità superiore a 0,890, con punto di infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 65° C., viscosità a 50° C. non inferiore a 3° Engler, distillato a 300° C. non superiore al 30 % in volume ed opacità completa accertata come sopra osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di 2 mm.	
Nota 3. — Si considerano come residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., da usare direttamente come combustibili nei motori, i residui non atti alla lubrificazione od alla illuminazione, aventi densità a 15° C. superiore a	

Segue TABELLA B.

VOCI del repertorio	VOCI della tariffa
0,890, con colore nerastro ed opacità completa accertata nel modo indicato per gli oli da gas con densità superiore a 0,890.	
b) destinati alla trasformazione	Oli di petrolio, ecc., altri, residui, ecc., destinati alla trasformazione . . 643-b/6-beta
c) per altri usi	Oli di petrolio, ecc., altri, residui, ecc., per altri usi. 643-b/6-gamma

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA C.

Voci di repertorio soppresse.

VOCI del repertorio	VOCI della tariffa
Oli di catrame, di lignite e di torba. Come gli oli di catrame greggi.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 gennaio 1939-XVII, n. 148.

4ª Prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 19 gennaio 1939-XVII, sul decreto che autorizza una 4ª prelevazione dal Fondo di riserva delle spese impreviste dell'esercizio 1938-39.

MAESTÀ,

Per assicurare il funzionamento dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, che svolge opera di assistenza alle famiglie dei benemeriti della Patria, è necessario assegnare a detto Ente, anche per il 1939, un contributo straordinario di L. 1.000.000.

Una spesa straordinaria di L. 140.000 si rende, inoltre, necessaria per dotare le Isole italiane dell'Egeo, di cinque statue di imperatori romani, che staranno a ricordare la romanità di quei nostri possedimenti.

Alle occorrenze suddette si provvede mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste del corrente esercizio, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, con le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39 sono disponibili L. 31.754.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 290 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1938-39, è autorizzata una quarta prelevazione nella somma di lire un milionecentoquarantamila (L. 1.140.000) da assegnarsi, ripartitamente, ai seguenti capitoli dei sottoindicati stati di previsione della spesa, per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 356. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, ecc. . . . . L. 1.000.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 170-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione e la spedizione di cinque statue di imperatori romani, destinati al Governo delle Isole italiane dell'Egeo . . . . » 140.000

Totale . . . L. 1.140.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addì 11 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 43. — MANCINI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 gennaio 1939-XVII, n. 149.

5ª Prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 27 gennaio 1939-XVII, sul decreto che autorizza una 5ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1938-1939.

MAESTÀ,

Cause diverse ed urgenti rendono necessario apportare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e dell'Africa Italiana per il corrente esercizio, le seguenti nuove assegnazioni di somme:

Ministero delle finanze:

L. 18.000, per prima semestralità del contributo straordinario dello Stato al Gruppo medaglie d'oro, concesso anche quest'anno, nella medesima misura degli anni precedenti;

L. 5000, per compensi ad estranei per incarichi e studi compiuti nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria;

L. 25.000, per contributo straordinario dello Stato nelle spese per la preparazione dei Littoriali della cultura e dell'arte dell'anno XVII, come per gli anni XV e XVI;

L. 30 000, per le indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio.

Ministero dell'Africa Italiana:

L. 50.000, per il pagamento delle medaglie di presenza ai membri di varie commissioni di esami.

Alle occorrenze accennate si provvede mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste del corrente esercizio, con le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39 sono disponibili L. 30.614.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 290 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1938-39, è autorizzata una quinta prelevazione nella somma di lire centoven-

tottomila (L. 128.000) da assegnarsi ai seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio medesimo e da ripartirsi ai capitoli appresso indicati:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 349-*bis*. — Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo medaglie d'oro	L.	18.000
Cap. n. 138. — Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	»	5.000
Cap. n. 349-VI (di nuova istituzione). — Contributo straordinario dello Stato per la preparazione dei Littoriali della cultura e dell'arte	»	25.000
Cap. n. 371. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc.	»	30.000
Ministero dell'Africa Italiana:		
Cap. n. 3. — Spese per Consigli e Commissioni, ecc.	»	50.000
Totale	L.	128.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 gennaio 1939-XVII.
Cessazione del sig. Riccardo Pizzi dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto in data 24 settembre 1932-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1932-XI, n. 284, col quale il sig. Riccardo Pizzi di Alessandro venne nominato agente di cambio presso la Borsa di Roma;
Vista la lettera in data 13 dicembre 1938-XVII, con la quale il detto sig. Pizzi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 13 dicembre 1938-XVII sono accettate le dimissioni del sig. Riccardo Pizzi di Alessandro dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1939-XVII
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 346. — D'ELIA

(784)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 gennaio 1939-XVII.
Nomina del rag. Suriani Giorgio a membro della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione delle comunicazioni interne;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV con il quale il rag. Suriani Giorgio è stato confermato nella carica di membro della Corporazione olearia, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria della spremitura e della raffinazione dell'olio di semi per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Visto il proprio decreto 5 novembre 1936-XV con il quale il dott. Cataldo Pietro, membro della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei lavoratori per le comunicazioni telefoniche, radiotelegrafoniche e cablografiche, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei lavoratori per l'industria molitoria, risiera, dolciaria e delle paste.
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del rag. Suriani Giorgio a membro della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei lavoratori per le comunicazioni telefoniche, radiotelegrafoniche e cablografiche;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il rag. Suriani Giorgio cessa dalla carica di membro della Corporazione olearia ed è nominato membro della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei lavoratori per le comunicazioni telefoniche, radiotelegrafoniche e cablografiche.

Roma, addì 24 gennaio 1939-XVII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(729)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 gennaio 1939-XVII.
Nomina dell'ing. Gualdi Eugenio a membro della Corporazione delle costruzioni edili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle costruzioni edili;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'on. ing. Roncoroni Carlo, membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei datori di lavoro per le industrie delle costruzioni (costruzioni edilizie ed opere pubbliche e l'ing. Gualdi Eugenio membro della Corporazione del legno in rappresentanza dei datori di lavoro per la produzione del legno, l'industria forestale e la prima lavorazione del legno, sono stati confermati nelle dette cariche per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina dell'ing. Gualdi Eugenio a membro della Corporazione delle costruzioni edili quale rappresentante per le industrie delle costruzioni (costruzioni edilizie ed opere pubbliche) in sostituzione dell'on. ing. Roncoroni Carlo, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'ing. Gualdi Eugenio, membro della Corporazione del legno, in rappresentanza dei datori di lavoro per la produzione del legno, l'industria forestale e la prima lavorazione del legno, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione delle costruzioni edili quale rappresentante dei datori di lavoro per le industrie delle costruzioni (costruzioni edilizie ed opere pubbliche) in sostituzione dell'on. ing. Roncoroni Carlo, deceduto.

Roma, addì 24 gennaio 1939-XVII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(730)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 gennaio 1939-XVII.
Nomina del rag. Suriani Giorgio a membro del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1938-XVI, contenente norme pel funzionamento dell'attività consultiva delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1938-XVI, riguardante la costituzione dei Comitati consultivi delle corporazioni con il quale (art. 23) il dott. Trulli Giuseppe Alberto, membro della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei lavoratori per le comunicazioni telefoniche, radiotelegrafoniche e cablografiche, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione suddetta quale rappresentante dei lavoratori per le comunicazioni telefoniche, radiotelegrafoniche e cablografiche;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 1939-XVII, con il quale il rag. Suriani Giorgio è nominato membro della predetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori per le comunicazioni telefoniche, radiotelegrafoniche e cablografiche, in sostituzione del dott. Cataldo Pietro;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori della industria per la nomina del rag. Suriani Giorgio a membro del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne in sostituzione del dott. Trulli Giuseppe Alberto;

Decreta:

Il rag. Suriani Giorgio è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne, quale rappresentante dei lavoratori per le comunicazioni telefoniche, radiotelegrafoniche e cablografiche in sostituzione del dott. Trulli Giuseppe Alberto.

Roma, addì 24 gennaio 1939-XVII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(731)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 gennaio 1939-XVII.
Nomina del dott. Atti Antonio a membro del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1938-XVI, contenente norme pel funzionamento dell'attività consultiva delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1938-XVI, riguardante la costituzione dei Comitati consultivi delle corporazioni con il quale (art. 10) il prof. Marchi Aulo, membro della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza dei lavoratori per la praticultura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione stessa in rappresentanza dei lavoratori per la praticultura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV con il quale il dott. Atti Antonio è stato confermato nella carica di membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei lavoratori per la praticultura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del dott. Atti Antonio a membro del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca in sostituzione del prof. Marchi Aulo, deceduto;

Decreta:

Il dott. Atti Antonio è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori per la praticultura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina, in sostituzione del prof. Marchi Aulo, deceduto.

Roma, addì 24 gennaio 1939-XVII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(732)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 gennaio 1939-XVII.
Nomina del comm. Bonvicini Rolando a membro del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1938-XVI, contenente norme pel funzionamento dell'attività consultiva delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1938-XVI, riguardante la costituzione dei Comitati consultivi delle corporazioni con il quale (art. 20) il cav. Filippini Arnaldo, membro della Corporazione del vetro e della ceramica in rappresentanza delle cooperative, è nominato membro del Comitato consultivo della suddetta Corporazione del vetro e della ceramica in rappresentanza delle cooperative;

Visto il proprio decreto 7 novembre 1938-XVII con il quale il cav. Filippini Arnaldo cessa dalla carica di membro della Corporazione suddetta e in sostituzione è nominato il comm. Bonvicini Rolando;

Vista la designazione dell'Ente nazionale fascista della cooperazione per la nomina del comm. Bonvicini Rolando a membro del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica in sostituzione del cav. Filippini Arnaldo;

Decreta:

Il comm. Bonvicini Rolando è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica, quale rappresentante delle cooperative in sostituzione del cav. Filippini Arnaldo.

Roma, addì 24 gennaio 1939-XVII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(733)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 gennaio 1939-XVII.

Nomina del comm. Vitale Filomeno a membro del Comitato consultivo della Corporazione del legno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1938-XVI, contenente norme pel funzionamento dell'attività consultiva delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1938-XVI, riguardante la costituzione dei Comitati consultivi delle corporazioni con il quale (art. 11) il dott. Ridolfi Riccardo, membro della Corporazione del legno in rappresentanza dei lavoratori agricoli per la produzione del legno, l'industria forestale e la prima lavorazione del legno, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione stessa quale rappresentante dei lavoratori agricoli per la produzione del legno, l'industria forestale e la prima lavorazione del legno;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1936-XIV con il quale il comm. Vitale Filomeno è stato nominato membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei lavoratori per la produzione del legno, l'industria forestale e la prima lavorazione del legno;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del comm. Vitale Filomeno a membro del Comitato consultivo della Corporazione del legno in sostituzione del dott. Ridolfi Riccardo;

Decreta:

Il comm. Vitale Filomeno è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione del legno quale rappresentante dei lavoratori agricoli per la produzione del legno, l'industria forestale e la prima lavorazione del legno, in sostituzione del dott. Ridolfi Riccardo.

Roma, addì 24 gennaio 1939-XVII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(734)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1939-XVII.

Cessazione del sig. Giuseppe Paoncelli dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1933-XI, col quale il sig. Giuseppe Paoncelli venne confermato rappresentante alle grida del sig. Riccardo Pizzi, agente di cambio presso la Borsa di Roma;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1939-XVII, col quale sono state accettate le dimissioni dalla carica di agente di cambio presentate dal predetto sig. Riccardo Pizzi;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Paoncelli cessa dall'incarico di rappresentante alle grida, presso la Borsa di Roma, del sig. Riccardo Pizzi.

Roma, addì 6 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(785)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1939-XVII.

Norme per la presentazione delle domande per la nomina a revisori dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazione nella legge 3 aprile 1937, n. 517; il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228, e l'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743, convertito, con modificazione, nella legge 3 gennaio 1939, n. 21;

Decreta:

Art. 1.

Gli aspiranti alla nomina a revisori dei conti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate dalla Commissione centrale preveduta nell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, nella sessione di aprile 1939 dovranno presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire sei, sono rivolte al Ministro per la grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) della copia dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I candidati o invalidi di guerra non iscritti al Partito debbono documentare la loro qualità producendo il decreto di concessione della pensione di guerra o il certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di tali documenti la qualità di mutilato o invalido di guerra deve risultare da attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. L'attestazione medesima deve indicare i documenti in base ai quali è rilasciata ed essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta;

d) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

e) dei titoli e documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti per la nomina a revisore dei conti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3°, del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

f) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228.

Gli aspiranti i quali siano iscritti in albo professionale debbono allegare alla domanda anche il relativo certificato rilasciato dagli organi competenti per la tenuta dell'albo.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha la sua sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si tiene conto di quelli che sono irregolari.

Roma, addì 4 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: SOLMI

(803)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1939-XVII.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il miglioramento dell'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 15 giugno 1933, n. 965, contenente le norme per l'amministrazione dell'Ente per il miglioramento dell'industria zolfifera siciliana in Palermo;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1937, col quale fu costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Decreta:

L'ing. Pisciotta Antonino è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il miglioramento dell'industria zolfifera siciliana, in sostituzione dell'ing. Emanuele Bergmann.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1939-XVII

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(716)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1939-XVII.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1312, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 235, ed il decreto Ministeriale 23 dicembre 1937;

Decreta:

Il principe ing. Gian Giacomo Borghese è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, in sostituzione dell'ing. Emanuele Bergmann.

Roma, addì 6 febbraio 1939-XVII

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(715)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1939-XVII.

Autorizzazione alla Commissione venatoria provinciale di Ancona ad effettuare la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, in alcune zone della provincia di Ancona;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in dette zone, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Ancona è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nelle suddette zone, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(737)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato l'8 febbraio 1939-XVII, al Parlamento, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 33, riguardante la istituzione di nuovi gradi nella categoria dei sottufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

(787)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 5 febbraio 1939-XVII, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 1938, concernente l'aumento del contingente di « linters » greggi da ammettere in esenzione per la produzione di rayon col processo cupro-ammoniacale.

(788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 135.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 633021 (serie 6ª) di L. 133 rilasciata il 30 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Orciano (Pesaro) pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ercolani Don Ezio fu Gaetano per 10/16 Lanzillo Anna, Maria e Vittorio di Angelo, ed Ercolani Gaetano per 6/16 sull'art. 11 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Tomucci Costantino fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Pesaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 136.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 12809 (serie 3ª) di L. 800 rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di San Fele (Potenza) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gabriele Faggella sull'articolo 71 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Faggella Gabriele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 137.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 139695 di L. 217, serie 2ª n. 666629 di L. 433,20 e serie 2ª numero 666762 di L. 433,20 rilasciate rispettivamente il 30 marzo 1937, 14 giugno 1937 e 15 luglio 1937 dalla Esattoria di Rivarolo Canavese (comune di Favria - Oglianico) per versamento di alcune quote di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al Regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Perotti Lucia di Giov. Battista ved. Vaira usuf. e Vayra Antonio-Secondo fu Domenico propriet.: per l'art. 246 ruolo terreni di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito, alla Banca popolare cooperativa di Novara, sede di Torino.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa presente che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Torino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 138.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 277305 serie 1ª di L. 1600, rilasciata il 9 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Basiliano (Udine) per pagamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare) dovute dalla ditta Di Benedetto Pietro di Sante sull'art. 186 ruolo terreni per L. 1100 e sull'art. 5 del ruolo fabbricati per L. 500, con delega ad esso Di Benedetto Pietro di Sante per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Udine, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 139.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 859052 di L. 116,75 e n. 859141 di L. 116,65 serie 1ª emesse rispettivamente il 10 marzo 1937 ed il 30 aprile 1937 dall'Esattoria di Chiaromonte (Potenza) per pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (Immobiliare) dovuta dalla ditta Vitale Maria Celestina fu Vincenzo ved. Di Gese usufruttuaria e Di Gese Nicola, Antonio, Vincenzo, Andrea e Maria fratelli e sorelle fu Vito Michele per 2/3 e Vitale Maria Celestina suddetta per 1/3 proprietari sull'art. 122 del ruolo terreni del comune di S. Arcangelo, con delega a Di Gese Maria fu Vito Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza la attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 140.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 027623 serie 1ª di L. 600, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria di Valdigna d'Aosta per versamento della intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta sull'art. 129 fabbricati del comune di Courmayeur, con delega a Vitale Michele fu Lancilotto per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Aosta l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito suddetto.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 141.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 930141, serie 3ª, di L. 233, rilasciata il 23 giugno 1937 dall'Esattoria di Cava dei Tirreni, per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, sull'art. 794 terreni, con delega a Roma Francesco fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito suddetto.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 142.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 410247 (serie 1ª) di L. 170 rilasciata il 2 aprile 1937 dalla Esattoria comunale di Rosolini (Siracusa) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Armieri Antonino fu Salvatore e Savasta Concetta di Gaetano, coniugi, sull'art. 11 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Cassone Carmelo fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 143.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 767503, serie 1ª, di L. 83,30 rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Foresto Sparso (Bergamo), pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pleboni Giuseppe fu Luigi sull'art. 6 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Plebani Giuseppe pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bergamo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 143-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 767502 (serie 1ª) di L. 116,65 rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Foresto Sparso (Bergamo) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Plebani Giuseppe fu Luigi sull'art. 91 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Plebani Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 144.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 27652 (serie 1ª) di L. 1100 rilasciata il 22 marzo 1937 dalla Esattoria di Valdigna (Aosta) pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta, Guichardaz Flavio fu Antonio sull'art. 60 del ruolo fabbricati del comune di Courmayeur con delega a Revel Eugenio di Lorenzo pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Aosta, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3842)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 145; numero del certificato provvisorio: 17514. — Consolidato 5 per cento. — Data di emissione: 26 gennaio 1927. — Ufficio di emissione: Banca d'Italia, Potenza. — Intestazione: Viggiano Pietro di Giovanni. — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 settembre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3843)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificati di rendita.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 197.

E' stato prodotto a questa Amministrazione, per una operazione di debito pubblico, il certificato Consolidato 3,50 % (1906) n. 360696 della rendita annua di L. 80,50 intestato a Mastroiacovo Vitale fu Alessandro, domiciliato in Trivento.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4725)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificati di rendita.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 198.

E' stato depositato presso questa Amministrazione, per un'operazione di debito pubblico, il certificato n. 95.857 Consolidato 5 % di L. 100, intestato a Tuzzi Ponziano di Paolo, domiciliato a S. Brizio, frazione del comune di Spoleto (Perugia).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (terza e quarta pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4724)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento certificati di rendite.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendita, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del Debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3,50 %	779050 solo per la proprietà	Barbato Maria, moglie di Folliero Alfonso, Annunziata, moglie di Arcopinto Raffaele, Vincenza, nubile, Virginia, Assunta e Luigi fu Pasquale, gli ultimi tre sotto la tutela di Pisani Salvatore fu Vincenzo, coeredi indivisi dom. a Napoli. Con usufrutto a favore di Rea Maria fu Luigi ved. di Barbato Pasquale e moglie in seconde nozze di De Stefano Luigi, dom. in Somma Vesuviana . . . . L.	175 —
Redimibile 3,50 %	334653	Pes Antonio-Giuseppe fu Luigi, dom. a Lanusei (Cagliari). Ipotecata per cauzione . . . . »	17,50
Consolidato 3,50 %	764966	Pes Antonio-Giuseppe fu Luigi, dom. a Flumini Maggiore (Cagliari). Ipotecata per cauzione . . . . »	35 —
Id.	376049	Asilo infantile « Pozzo » in Occhieppo Superiore (Novara) . . . »	42 —
Redimibile 3,50 %	233337	Raimondi Nunziata di Salvatore, minore sotto la patria potestà del padre dom. a San Cataldo (Caltanissetta). Vincolato come dote della titolare »	3150 —
Consolidato 4,50 %	43382	Congregazione di carità di Valentano (Roma) per l'Opera Pia lascito Rosati don Giosuè . . . . »	21 —
Id.	19187	Pia Eredità Amari di Valentano . . . . »	12 —
Id.	39440	Congregazione di carità di Valentano per l'Opera Pia lascito Rosati don Giosuè . . . . »	129 —
Id.	20398	Congregazione di carità di Valentano . . . . »	45 —
Id.	20399	Ospedale di Valentano . . . . »	246 —
Id.	29078	Ospedale civile di Valentano . . . . »	45 —
Consolidato 3,50 %	281228	Pia Eredità Amari stabilita in Valentano (Roma) amm. dalla Congregazione di carità di detto luogo . . . . »	80 —
Id.	626015	Congregazione di carità di Valentano . . . . »	3,50
Id.	464496	Ospedale civile di Valentano . . . . »	17,50
Id.	754262	Fumo Pia di Antonio, moglie di Capaldo Federico di Vincenzo, dom. in Teano (Caserta) . . . . »	164,50
Id.	639542	Sabbatini Angela fu Pietro, moglie di Ergasti Gregorio, dom. a Postignano di Sellano (Perugia). Dotale della titolare . . . . . »	49 —
Consolidato 5 %	152587	Beneficio parrocchiale di Cignone, frazione del comune di Corte de' Cortesi (Cremona) . . . . »	5 —
Id.	152588	Beneficio parrocchiale di Corte dei Forti (Cremona) . . . . . »	10 —
Id.	152593	Beneficio coadiutorale di Boschetto di Soresina (Cremona) . . . . »	5 —
Id.	152594	Beneficio coadiutorale di Guaita in Soresina (Cremona) . . . . . »	5 —
Id.	152595	Beneficio coadiutorale di S. Siro in Soresina (Cremona) . . . . . »	5 —
Id.	152596	Beneficio parrocchiale di Torre Picenardi (Cremona) . . . . . »	5 —
Redimibile 3,50 %	4120	Maiorana Giustina-Clelia di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Ajeta (Cosenza) . . . . »	3,50
Id.	50780 solo per l'usufrutto	Iannazzo Filippo, Margherita, Francesca, Rosina, Carmela ed Angela fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Visalli Antonia di Gregorio, vedova di Iannazzo Giuseppe dom. a Corleone (Palermo) con usufrutto a favore di Iannazzo Filippo fu Giuseppe, dom. a Corleone (Palermo) . . . . »	17,50
Id.	489187	Foresi Marcella di Aristide, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma . . . . »	80,50
Consolidato 5 %	5020	Carnevale Francesco fu Nicola, dom. a Pizzo (Catanzaro) . . . . . »	20 —
Consolidato 3 %	17803	Benefizio di S. Maria Maddalena nella Chiesa di S. Lorenzo di Sarteano rappresentata dal suo Direttore pro tempore . . . . . . »	9 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 settembre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3773)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 287.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Giaveri Pasquale fu Andrea, domiciliato in Villanova del Sillaro (Milano) è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 5882 del capitale nominale di L. 100 emesso il 19 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, filiale di Lodi, a favore di esso denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, del titolo definitivo corrispondente al certificato stesso.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA.

(745)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Media dei cambi e dei titoli

del 6 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,95
Francia (Franco)	50,25
Svizzera (Franco)	429 —
Argentina (Peso carta)	4,37
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	18,90
Cecoslovacchia (Corona)	65,16
Danimarca (Corona)	3,9705
Germania (Reichsmark)	7,6315
Norvegia (Corona)	4,469
Olanda (Fiorino)	10,2475
Polonia (Zloty)	358,50
Portogallo (Scudo)	0,8070
Svezia (Corona)	4,5835
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,775
Id. 3,50 % (1902)	70,275
Id. 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,65
Id. Id. 5 % (1936)	92,70
Rendita 5 % (1935)	92,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,025
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,275
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,55
Id. id 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,425
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Media dei cambi e dei titoli

del 7 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,02
Francia (Franco)	50,30
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,37
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	18,90
Cecoslovacchia (Corona)	65,13
Danimarca (Corona)	3,974
Germania (Reichsmark)	7,6245
Norvegia (Corona)	4,4725
Olanda (Fiorino)	10,2525
Polonia (Zloty)	358,80
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,587
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,75
Id. 3,50 % (1902)	70,30
Id. 3,00 % Lordo	51 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,65
Id. Id. 5 % (1936)	92,775
Rendita 5 % (1935)	92,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,05
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,525
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,05

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Montemonaco (Ascoli Piceno) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 3 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuto che la Cassa comunale di Credito agrario di Montemonaco (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Montemonaco (Ascoli Piceno) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(717)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Messina

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori principe Adamo Benedetto Asmundo di Gisira e cav. uff. Giovanni Arezzo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Messina, con sede in Messina, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(718)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Caldarola (Macerata) e Pollenza (Macerata).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Caldarola (Macerata) e di Pollenza (Macerata);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(720)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Messina

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il sig. cav. rag. Antonino Ansaldo Patti è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Messina, con sede in Messina, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(719)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Sutera (Caltanissetta) e Calatafimi (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Sutera (Caltanissetta) e di Calatafimi (Trapani);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(721)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Marco La Catola (Foggia) e S. Paolo di Civitate (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Fascia Ernesto fu G. Battista, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Marco La Catola (Foggia);

Pazienza dott. Carmine fu Angelo, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Paolo di Civitate (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(722)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Forano Sabino (Rieti) e Ficulle (Terni)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale - con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Casali Guido, per la Cassa comunale di credito agrario di Forano Sabino (Rieti);

Della Torre Alcide, per la Cassa comunale di credito agrario di Ficulle (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(723)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Grottazzolina, Monsampolo del Tronto, Monterinaldo, Ripatransone, S. Vittoria in Matenano (in provincia di Ascoli Piceno), Fiordimonte (Macerata), Gualdo Tadino (Perugia), Cagli (Pesaro) e Montefiascone (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di Credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Bonfigli Annibale, per la Cassa comunale di credito agrario di Grottazzolina (Ascoli Piceno);

Narcisi ing. Attilio, per la Cassa comunale di credito agrario di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno);

Testini Costantino, per la Cassa comunale di credito agrario di Monterinaldo (Ascoli Piceno);

Illuminati Vincenzo, per la Cassa comunale di credito agrario di Ripatransone (Ascoli Piceno);

Pennesi avv. Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno);

Bonanni Lelio, per la Cassa comunale di credito agrario di Fiordimonte (Macerata);

Ceccarelli dott. Adriano, per la Cassa comunale di credito agrario di Gualdo Tadino (Perugia);

Buroni geom. Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di Cagli (Pesaro);

Mauri Secondiano, per la Cassa comunale di credito agrario di Montefiascone (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(724)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso ad un posto di traduttore di seconda classe (grado 8°, gruppo A)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI;

Vista la legge 7 gennaio 1937-XV, n. 23, contenente norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati statali, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli per un posto di traduttore di seconda classe (grado 8°) nel ruolo dei traduttori (gruppo *A*) presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante sia iscritto al P.N.F., salvo le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 3.

Al concorso potranno essere ammessi gli impiegati di altri ruoli di gruppo *A*), che ne facciano domanda e che, alla data del presente bando, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11° da valutarsi a norma delle disposizioni vigenti; e che siano altresì forniti:

1) del diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in scienze giuridiche e politico sociali, conseguita in una Regia università o in Istituto di studi superiori del Regno, o di diploma dell'Istituto orientale di Napoli al compimento di un corso quadriennale;

2) di titoli o documenti atti a dimostrare la conoscenza della lingua inglese o tedesca, quali che siano le altre lingue formanti oggetto del concorso.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno è equiparata per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

L'aspirante deve essere provvisto dei titoli di studio sopra indicati, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

La domanda, in carta da bollo da lire sei ed i relativi titoli e documenti devono pervenire al Ministero di grazia e giustizia nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, per il tramite dell'Amministrazione alle cui dipendenze l'aspirante si trovi a prestare servizio e deve essere accompagnata dalla copia del foglio matricolare e da un rapporto informativo del capo dell'ufficio a cui l'aspirante stesso è addetto.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è consentito di presentare la domanda di ammissione, con i prescritti titoli e documenti, nel termine di giorni novanta dalla publicazione anzidetta.

Gli aspiranti residenti all'estero possono presentare nel prescritto termine di sessanta giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i titoli e documenti richiesti dal presente bando, almeno cinque giorni prima delle prove scritte di esame.

Art. 5.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi, su carta da bollo da lire quattro, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

I certificati devono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario Amministrativo o di uno dei vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra la presentazione del certificato suddetto non è obbligatoria, ma facoltativa;

b) diploma originale di laurea e titoli o documenti di studio di cui al n. 1 e 2 dell'art. 3 del presente bando;

c) certificato dell'Amministrazione alla quale l'aspirante appartiene, da cui risulti che l'impiegato non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare e le qualifiche da esso riportate negli ultimi tre anni;

d) copia dello stato di servizio civile presso le amministrazioni dello Stato;

e) ritratto in fotografia con firma del candidato, autenticati dall'Amministrazione alla quale l'aspirante appartiene;

f) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che, a norma delle vigenti disposizioni, attribuiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

g) dichiarazione dell'aspirante da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica;

h) ogni altro documento o titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 6.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Art. 7.

Sono ritenuti titoli valutabili agli effetti del concorso gli attestati e le pubblicazioni di indole accademica o didattica sulle lingue o letterature straniere, delle quali il candidato ha conoscenza.

Art. 8.

Gli esami consteranno di quattro prove scritte e di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

Prove scritte:

1) versione in inglese, o in tedesco, a scelta del candidato, senza l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua italiana;

2) versione in italiano, con l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua tedesca;

3) versione in italiano, con l'aiuto del dizionario di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua inglese;

4) versione in italiano, con l'aiuto del dizionario di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua spagnuola;

Prova orale:

1) sulle lingue che hanno formato oggetto delle prove scritte;

2) nozioni di diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo).

I candidati dovranno, inoltre, possedere cognizioni di statistica e di diritto corporativo, senza che, tuttavia, tali materie costituiscano separate prove di esame.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni che verranno determinati con successivo decreto.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme stabilite dalla citata legge 7 gennaio 1937-XV, n. 23, e dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni.

Art. 10.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi in media nella valutazione dei titoli e non meno di otto decimi in media nelle prove scritte. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione media di almeno otto decimi.

Non sono ammesse frazioni di voto.

Nelle valutazioni si avrà speciale riguardo alla conoscenza della terminologia giuridica dimostrata dal candidato.

Il voto complessivo per ciascun candidato risulterà dalla somma delle medie dei punti riportati nella valutazione dei titoli nella prova scritta ed in quella orale.

A tale voto complessivo la Commissione potrà aggiungere un massimo di dieci punti, per ogni lingua che il concorrente avrà dimostrato di conoscere, oltre quelle la cui conoscenza è richiesta come condizione di ammissione al concorso.

Art. 11.

I concorrenti giudicati idonei sono classificati per ordine di punti. In caso di parità di voti saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine prescritto, saranno conferiti ai candidati dichiarati idonei con maggiore numero di voti, dopo i vincitori.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: SOLMI

(726)

Concorso ad un posto di traduttore aggiunto di seconda classe (grado 10°, gruppo A)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI;

Vista la legge 7 gennaio 1937-XV, n. 23, contenente norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di traduttore aggiunto di 2ª classe (grado 10°) nel ruolo dei traduttori presso il Ministero di grazia e giustizia (gruppo *A*).

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia iscritto al Partito Nazionale Fascista, salvo le disposizioni di cui al R. decreto 23 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

b) abbia alla data del presente bando compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegati di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante.

Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, il limite di età è protratto a 35 anni. Tale beneficio viene esteso anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 2 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e che in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra, il limite di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti al Partito senza interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni che precedono è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1 si cumula con quello di cui al n. 2 ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

c) sia cittadino italiano;

d) sia provvisto:

1) del diploma di laurea in giurisprudenza o in lettere o in scienze giuridiche e politico-sociali, conseguita in una Regia università o in un Istituto di studi superiori del Regno, o di diploma rilasciato dall'Istituto orientale di Napoli al compimento di un corso quadriennale;

2) di titoli o documenti atti a dimostrare la conoscenza della lingua inglese o tedesca, quali che siano le altre lingue formanti oggetto del concorso.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno è equiparata per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

L'aspirante deve essere provvisto dei titoli di studio sopra indicati, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La domanda di ammissione, su carta da bollo da lire sei, diretta a S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, ed i titoli e documenti relativi dovranno essere presentati entro le ore di ufficio al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere l'esatta indicazione della residenza.

Per gli impiegati dello Stato la domanda deve essere presentata, nel termine sopra indicato, all'Amministrazione alla cui dipendenza l'aspirante si trovi a prestar servizio.

Le domande saranno trasmesse al Ministero di grazia e giustizia accompagnate dalle opportune informazioni.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è consentito di presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

Gli aspiranti residenti all'estero, possono trasmettere nel prescritto termine di sessanta giorni, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i titoli e documenti richiesti del presente bando, almeno cinque giorni prima delle prove scritte di esame.

Art. 4.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

a) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato redatto su carta legale può essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice-segretario.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del certificato suddetto non è obbligatoria, ma facoltativa;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

c) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di residenza legalizzato dal Prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 4).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

d) certificato medico (carta da bollo da L. 4), di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica questa deve essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalidità di guerra o minorato per la causa fascista, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso:

e) ritratto in fotografia, che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura del Re. Su tale cartoncino sarà apposta la vidimazione del notaio, relativa alla fotografia e alla firma del candidato;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re, e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

g) diploma originale di laurea e titoli o documenti di studio di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2 del presente bando;

h) dichiarazione dell'aspirante da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma, non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte 3ª) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) ma dovranno produrre copia del loro stato di servizio presso le Amministrazioni dello Stato e documentare con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare nonchè le qualifiche riportate negli ultimi tre anni.

Le benemerenze militari e fasciste dovranno essere dimostrate da documenti da cui risulti che l'aspirante:

1° sia insignito di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare;

2° sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista o invalido per le operazioni nell'Africa Orientale;

3° sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di caduto nelle operazioni nell'Africa Orientale;

4° sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e in questo ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto, e risulti anche inscritto al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, o sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° sia figlio di invalido di guerra o per la causa fascista;

7° abbia prestato servizio militare come combattente, oppure risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° sia ufficiale di complemento.

Analogamente da appositi documenti dovrà risultare che l'aspirante:

9° abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

10° sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11° presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato;

12° sia invalido, orfano o congiunto di cittadino caduto in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o abbia prestato servizio militare non isolato all'estero dopo la data suddetta.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale, deve risultare da certificato in bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà, debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra; la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare, deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del Distretto militare, ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

Art. 6.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Art. 7.

Saranno ritenuti titoli valutabili agli effetti del concorso gli attestati e le pubblicazioni di indole accademica o didattica sulle lingue o letterature straniere, delle quali il candidato ha conoscenza.

Art. 8.

Gli esami consteranno di quattro prove scritte e di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

Prove scritte:

1) versione in inglese, o in tedesco, a scelta del candidato, senza l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua italiana;

2) versione in italiano, con l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario in lingua tedesca;

3) versione in italiano, con l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua inglese;

4) versione in italiano, con l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua spagnuola.

Prova orale:

1) sulle lingue che hanno formato oggetto delle prove scritte;

2) nozioni di diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo).

I candidati dovranno inoltre dar prova di possedere cognizioni di statistica e di diritto corporativo, senza che, tuttavia, tali materie costituiscano separate prove di esame.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le norme stabilite dalla suindicata legge 7 gennaio 1937-XV, n. 23, e dal R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in media non meno di sette decimi nella valutazione dei titoli o non meno di sette decimi nella prova scritta. Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato in media nel complesso della prova scritta ed orale non meno di sette decimi dei punti disponibili o non meno di sei decimi nella prova orale.

Non sono ammesse frazioni di voto.

Nelle votazioni si avrà speciale riguardo alla conoscenza della terminologia giuridica dimostrata dal candidato.

Il voto complessivo per ciascun candidato risulterà dalla somma delle medie dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta ed in quella orale.

A tale voto complessivo la Commissione potrà aggiungere un massimo di dieci punti, per ogni lingua che il concorrente avrà dimostrato di conoscere, oltre quelle la cui conoscenza è richiesta come condizione d'ammissione al concorso.

Art. 10.

I concorrenti giudicati idonei sono classificati per ordine di punti: per il rimanente, in quanto siano applicabili, si osservano le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Nella formazione della graduatoria si osservano le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Art. 11.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministero riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sugli eventuali reclami relativi alla graduatoria medesima, che debbono essere presentati nel termine perentorio di giorni quindici dalla sua pubblicazione, decide, in via definitiva, il Ministero, sentita la Commissione esaminatrice.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine prescritto, saranno conferiti ai candidati del medesimo concorso dichiarati idonei con maggiore numero di voti dopo i vincitori.

Art. 12.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgano, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: SOLMI

(727)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria del concorso al posto di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 18 luglio 1938-XVI col quale approva la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936, in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di uguale data e numero col quale fu dichiarato vincitore del posto il medico condotto del comune di Bagnara Calabra (frazione Pellegrina e Ceramida) il dott. Mangeruva Stefano;

Ritenuto che il predetto dottore ha rinunziato al posto essendogli stata assegnata altra condotta;

Visti gli articoli 25 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Accertato che il dott. Domenico Capomolla che segue nella graduatoria aveva indicato in ordine alla preferenza prima la condotta di Bagnara Calabra (frazione Pellegrina e Ceramida) e che interpellato con lettera 11 gennaio c. a. dichiara di accettare la nomina a medico condotto del comune di Bagnara Calabra (frazione Pellegrina e Ceramida);

Decreta:

Il dott. Domenico Capomolla è designato per la nomina a titolare della condotta medica del comune di Bagnara Calabra (frazione Pellegrina e Ceramida).

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Bagnara Calabra, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali e per otto giorni all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 21 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: AUSIELLO

(700)

REGIA PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visti gli atti relativi al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1936 e banditi con decreto n. 29975 del 31 dicembre successivo pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 e 20 del 15 e 26 gennaio 1937;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 9 novembre 1937 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 successivo;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei veterinari che hanno partecipato al concorso di cui sopra e sono stati dichiarati idonei:

1. Salvatore Varia . . . . . . con voti 56,55/100
2. Giuseppe Salerno . . . . . . » 54 /100
3. Melchiorre Campisi . . . . . » 49,62/100
4. Carlo Vivona . . . . » 47 —/100
5. Ugo Brandoni . . . . » 46,43/100
6. Antonio Donelli . . . . . . » 43,69/100
7. Santo Duca . . . . » 43,50/100
8. Ernesto Alagona . . . . . . » 42,68/100
9. Ernesto Puma . . . . » 41,87/100
10. Bartolomeo Parisi . . . . . . » 41,56/100
11. Rosario Moscara . . . . . . » 36,50/100

Trapani, addì 28 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: CARATTOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto odierno pari numero con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1936 presso i comuni di Salemi e Campobello di Mazara e bandito con decreto n. 29975 del 31 dicembre 1936;

Ritenuto che il posto vacante a Campobello è stato soppresso con deliberazione di quel podestà del maggio 1937 come a suo tempo venne partecipato a tutti i concorrenti;

Visto l'art 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il veterinario Varia dott. Salvatore di Filippo è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto vacante a Salemi.

Trapani, addì 28 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: CARATTOLI

(696)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che il dott. Dalla Palma Antonio, vincitore del concorso al posto di medico condotto del Consorzio sanitario di Novaledo, ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto prefettizio 21 luglio 1938-XVI, n. 25855-IIIa, il primo che abbia indicato il suddetto posto in ordine di preferenza è il dott. Severino Pietro, il quale interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina;

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. Severino Pietro è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico consorziale di Novaledo ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e di quello dei comuni consorziati di Novaledo e Roncegno.

Trento, addì 31 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: FELICE

(693)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che il dott. Ricci Guido vincitore del posto di medico condotto del comune di Castellina Marittima ha rinunziato al posto stesso;

Ritenuto che ai termini dell'art 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria e che hanno chiesto la sede suindicata;

Ritenuto che nelle condizioni volute si trova il dott. Pomodoro Irgo;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 25 luglio 1938;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Pomodoro Irgo è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Castellina Marittima.

Il commissario prefettizio di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 1° febbraio 1939-XVII

Il Prefetto.

(694)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto con il quale il dott. Umberto Corini, classificato 4° in graduatoria venne dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Pizzighettone - Formigara S. Bassano;

Considerato che il predetto dott. Corini ha rassegnato le proprie dimissioni;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione;
Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1938, n. 12615, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;
Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Pizzighettone-Formigara S. Bassano il dott. Dalmiro Agosti, classificato 5° in graduatoria, in sostituzione del dott. Umberto Corini dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e di ciascuno dei predetti tre Comuni interessati.

Il prefetto: SOLDAINI.

(697)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto 30 luglio 1938-XVI, n. 22770, con cui venivano designati i vincitori del concorso per i posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936;
Ritenuto che da comunicazione avuta dal podestà del comune di Castel Maggiore risulta che il dott. Aristide Dondaraini ha rinunziato alla nomina a titolare della 2ª condotta medica (Trebbo di Reno);
Considerata la necessità di provvedere alla designazione per la suddetta condotta di altro sanitario che segua in graduatoria;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 25 e 56 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla cennata rinuncia del dott. Aristide Dondarini, designato vincitore con il precedente decreto 30 luglio 1938-XVI, n. 22270, sopra citato, il dott. Domenico Zappia è designato vincitore della seconda condotta medica (Trebbo di Reno) del comune di Castel Maggiore.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e a quello del comune di Castel Maggiore.

Bologna, addì 27 gennaio 1939-XVI

Il prefetto: BENIGNI

(695)

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria del concorso al posto di assistente della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto 23 maggio 1937, n. 5746, con il quale fu indetto pubblico concorso per titolo ed esame, al posto di assistente della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Visto il verbale n. 22 del 28 settembre 1938 della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visto il nuovo testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei a coprire il posto messo a concorso.

1. Amato dott. Giovanni . . . . con punti 114,42;
2. Soletta dott. Luigi . . . . . » 114,30

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Imperia, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: DEGLI ATTI

(699)

REGIA PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatoria del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente, vacante nel reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cagliari, nominata con decreto Ministeriale 7 marzo 1938-XVI.
Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione predetta;
Veduto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 75 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Nulla avendo da eccepire:

Decreta:

E' approvata, ad ogni effetto di legge, la graduatoria suindicata che qui di seguito si trascrive:
Massidda dott. Antonio, votazione titoli: 3.60, media prove pratiche: 43,33 prova scritta: 30, prova orale: 40. Totale: 116.93.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e della Provincia interessata.

Cagliari, addì 27 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: CANOVAI

(698)

REGIA PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria del concorso al posto di assistente medico presso il Laboratorio di igiene e profilassi di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti, bandito in data 30 dicembre 1936;
Visto l'art. 75 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso di cui in narrativa così formulata:

1. Dott. Traversa Arnaldo . . . . con punti 115,16;
2. Dott. Mola Giovanni . . . . » 112,26

Detta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo della Prefettura e del Comune Capoluogo per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 21 gennaio 1939-XVII

Il Prefetto.

(701)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Graduatoria del concorso ad assistente medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1936-XV, n. 278, con cui è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per un posto di assistente della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 36 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 75 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ad un posto di assistente per il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì, vacante al 30 novembre 1936:

1. Conti dott. Mario . . . . . con punti 125.72;
2. Zanfretta dott. Pietro . . . . . » 118,48.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Forlì.

Forlì, addì 16 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: UCCELLI

(702)

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Alessandria.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1936 col quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per un posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Alessandria vacante al 30 novembre 1936;

Visto il proprio decreto n. 8577 Div. sanità in data 12 aprile 1938, relativo all'ammissione dei candidati al concorso suddetto;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice del Concorso stesso e la relativa graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 75 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso suindicato così formulata:

1. Pezzi dott. Rio, con punti 123,50;
2. Beneitino dott.ssa Carlotta, con punti 119,78.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Alessandria.

Alessandria, addì 21 gennaio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: A. RICHARD.

(705)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.